

Registro dei Titolari Effettivi: la trasparenza come deterrente

Parere dell'esperto

I molteplici aspetti interconnessi del Titolare Effettivo


di **Giulio Tedeschi**

Partner Bernoni Grant Thornton

Il tema dell'iscrizione del soggetto identificato quale "titolare effettivo" in una apposita sezione del registro delle imprese non è un mero adempimento di prossima scadenza bensì presenta molteplici aspetti interconnessi e operativi. I due contributi che accompagnano questo numero di TopHic evidenziano alcuni aspetti tecnici.

In questa sede vorrei soffermarmi sul particolare aspetto secondo il quale l'individuazione del soggetto titolare effettivo e la sua successiva iscrizione in una sezione del registro Imprese non è una novità normativa dell'ultima ora, ma completa l'iter avviato da leggi entrate in vigore tempo addietro. Questo fatto sta a indicare che la disciplina del titolare effettivo è già presente nel nostro ordinamento, tanto è vero che gli operatori sanno di aver già dovuto...

continua all'interno



Overview

Le novità in tema di Registro dei Titolari Effettivi

di **Benedetta Farè**

Anti-money laundering specialist Bernoni Grant Thornton

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per l'integrità e la stabilità del sistema finanziario nonché per lo sviluppo del mercato interno. Le analisi finanziarie e gli approfondimenti investigativi delle autorità competenti evidenziano il ricorso crescente da parte della criminalità organizzata e di gruppi terroristici a strutture societarie complesse allo scopo di dissimulare e occultare l'identità dei reali beneficiari delle...

continua all'interno

Approfondimento

Registro dei Titolari Effettivi, a breve il MIMIT ne sancirà l'operatività

di **Gianluca Lacidogna**

Senior Manager Bernoni Grant Thornton

In tutti gli Stati membri è da tempo in atto un processo volto all'ottimizzazione degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, in questo solco si inserisce il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55 ha recato disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., di persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro di cui al...

continua all'interno



Overview

Le novità in tema di Registro dei Titolari Effettivi

di **Benedetta Farè**

Anti-money laundering specialist Bernoni Grant Thornton

Il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo costituiscono una grave minaccia per l'integrità e la stabilità del sistema finanziario nonché per lo sviluppo del mercato interno.

Le analisi finanziarie e gli approfondimenti investigativi delle autorità competenti evidenziano il ricorso crescente da parte della criminalità organizzata e di gruppi terroristici a strutture societarie complesse allo scopo di dissimulare e occultare l'identità dei reali beneficiari delle attività economiche e dei flussi finanziari.

L'impiego distorto di strutture societarie si configura così come un importante indicatore di alto rischio.

Se la direttiva 2005/60/CE (terza direttiva antiriciclaggio, 3AMLD) pone l'accento sulla corretta e puntuale individuazione del titolare effettivo, la direttiva (UE) 2015/849 (quarta direttiva antiriciclaggio, 4AMLD) pone con forza il tema della trasparenza delle informazioni sulla titolarità effettiva.

La direttiva 3AMLD introduce disposizioni più specifiche e dettagliate sull'identificazione e la verifica dell'identità non solo del cliente, ma anche del titolare effettivo, di cui si preoccupa di fornire una definizione precisa onde agevolarne l'individuazione.

Tra le misure di attenuazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, la direttiva 4AMLD da una parte rafforza le regole di identificazione dei titolari effettivi, dall'altra richiede che le informazioni sulla titolarità effettiva siano custodite in appositi registri centralizzati (e interconnessi) istituiti in ciascuno Stato Membro.

Acquisire, conservare e mettere a disposizione informazioni adeguate, accurate e aggiornate sul titolare effettivo è fondamentale per rintracciare criminali che potrebbero altrimenti celare la propria identità dietro la schermatura di strutture societarie opache.

La direttiva (UE) 2018/843 (quinta direttiva antiriciclaggio, 5AMDL), all'indomani degli attacchi terroristici del 2016, individua espressamente nella trasparenza degli enti una condizione imprescindibile dell'integrità del sistema finanziario dell'UE e indica nel rafforzamento della trasparenza un potente deterrente alla minaccia rappresentata dai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

Di qui la necessità di garantire il più ampio accesso possibile alle informazioni sulla titolarità effettiva degli enti, compresi trust e istituti giuridici affini, in modo sufficientemente coerente e coordinato in tutto il territorio dell'UE attraverso un sistema di registri centrali appositamente dedicati come per esempio i registri di commercio o i registri delle imprese.

In particolare, la direttiva 5AMLD prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva debbano essere accessibili in ogni caso anche al pubblico, oltre che alle autorità competenti e alle FIU senza alcuna restrizione e ai soggetti obbligati nel quadro dell'adeguata verifica.



Il legislatore UE non manca, tuttavia, di precisare che l'interesse pubblico alla trasparenza incontra necessariamente un limite nel rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate, avuto particolare riguardo al diritto al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati di carattere personale.

Mentre la maggioranza degli Stati Membri ha ormai dato attuazione alla legislazione europea in materia, in Italia l'istituzione del registro dei titolari effettivi sta conoscendo una gestazione lunga e travagliata.

Il D.lgs. 231/2007, novellato dai D.lgs. 90/2017 e D.lgs. 125/2019 di recepimento rispettivamente della quarta e della quinta direttiva antiriciclaggio, ha originariamente dettato le norme generali inerenti all'alimentazione e all'accesso al registro dei titolari effettivi e rimesso la disciplina di dettaglio a un apposito decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Una prima bozza di decreto attuativo è stata posta in pubblica consultazione alla fine del 2019, ma il provvedimento ha visto la luce solo con l'emanazione del DM 55/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25/05/2022 ed entrato in vigore il 09/06/2022.

Un ulteriore rimaneggiamento si è reso necessario a seguito della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 22/11/2022 nelle cause riunite WM (C-37/20) e Sovim SA (C-601/20) che ha invalidato l'obbligo introdotto dalla direttiva 5AMLD secondo cui gli Stati Membri devono rendere accessibili al pubblico in tutti i casi le informazioni sulla titolarità effettiva delle persone giuridiche contenute nei registri centrali.

Secondo i giudici del Lussemburgo, l'accesso pubblico indiscriminato costituisce una grave violazione dei diritti fondamentali al rispetto della vita privata e alla protezione dei dati personali sanciti dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE e non costituisce una misura necessaria e proporzionata rispetto alle finalità di prevenzione perseguite.

In attesa dell'intervento legislativo di adeguamento alla sentenza della Corte, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) d'intesa con il MEF ha preso atto della disapplicazione delle disposizioni relative all'accesso da parte del pubblico ai dati sulla titolarità effettiva delle società e delle persone giuridiche private e ha provveduto a limitarne l'accessibilità analogamente a quanto previsto per i trust e gli istituti giuridici affini e ad adottare modelli di certificati 'ridotti'.

Allo stato attuale il funzionamento del registro italiano dei titolari effettivi è subordinato alla predisposizione del disciplinare di Infocamere S.c.p.a. in materia di protezione dei dati personali e all'adozione del provvedimento del MIMIT attestante l'operatività del sistema di comunicazione.

Per maggiori dettagli sul contenuto del DM 55/2022, vi invitiamo a leggere [il nostro alert su Clever Desk](#).



Il parere dell'esperto

I molteplici aspetti interconnessi del Titolare Effettivo

di **Giulio Tedeschi**

Partner Bernoni Grant Thornton

Il tema dell'iscrizione del soggetto identificato quale "titolare effettivo" in una apposita sezione del registro delle imprese non è un mero adempimento di prossima scadenza bensì presenta molteplici aspetti interconnessi e operativi.

I due contributi che accompagnano questo numero di TopHic evidenziano alcuni aspetti tecnici.

In questa sede vorrei soffermarmi sul particolare aspetto secondo il quale l'individuazione del soggetto titolare effettivo e la sua successiva iscrizione in una sezione del Registro Imprese non è una novità normativa dell'ultima ora, ma completa l'iter avviato da leggi entrate in vigore tempo addietro.

Questo fatto sta a indicare che la disciplina del titolare effettivo è già presente nel nostro ordinamento, tanto è vero che gli operatori sanno di aver già dovuto declinare tale figura; pertanto, è evidente come il nuovo adempimento debba essere coordinato con i comportamenti passati prima di procedere all'iscrizione del medesimo titolare effettivo anche nel Registro delle imprese.

La disciplina del titolare effettivo ha origine dal D. Lgs. 231 del 2007, meglio conosciuta come la legge "antiriciclaggio".



Bisogna quindi procedere con qualche piccola precisazione.

Titolare effettivo viene qualificato il soggetto, persona fisica, a cui è riconducibile la proprietà di almeno il 25% di società di capitali, persone giuridiche private, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e più in generale di enti (art. 3, DM 55/2002); in altri termini il soggetto a cui è riconducibile il "controllo sulla direzione".

Come detto, già in passato ci si è trovati a dover declinare il soggetto titolare effettivo in talune specifiche situazioni: si pensi alla più frequente situazione in cui le società e gli enti devono dichiarare alle banche e agli istituti di credito la persona che ricopre la qualifica di titolare effettivo.



Ma anche, analogamente, in occasione dell'avvio di rapporti consulenziali con notai, dottori commercialisti, avvocati e con tutta un'altra serie di soggetti a cui la legge impone la preventiva identificazione del titolare effettivo prima di dar corso alla relazione professionale e/o commerciale che si vuole intrattenere.

Un'ulteriore precisazione, centrale, è la previsione di legge secondo cui la principale fonte di acquisizione dei dati necessari per individuare e identificare il soggetto qualificato come titolare effettivo è posta a carico al cliente che avvia la relazione; preventiva declinazione delle necessarie informazioni, come detto ad esempio, alla banca, al professionista o a uno di quei soggetti cui la legge impone la preventiva identificazione del titolare effettivo. In altri termini, la principale fonte di acquisizione dei dati e informazioni per l'esecuzione degli adempimenti che la legge dispone sono le dichiarazioni che il cliente medesimo è tenuto a rendere sotto la sua responsabilità personale (art. 22 D.Lgs. 231/07).

La legge specificatamente dispone che laddove non fosse possibile identificare il soggetto titolare effettivo, andrà indicato il legale rappresentante della società o ente interessato.

Ulteriormente: le ultime modifiche normative che hanno portato all'adempimento dell'iscrizione del soggetto titolare effettivo nella apposita sezione del Registro Imprese cui si discute pone a carico degli amministratori dell'impresa dotate di personalità giuridica l'adempimento di ottenere e conservare per un periodo non inferiore a 5 anni le informazioni adeguate, accurate e aggiornate sulla titolarità effettiva.

Ben si comprende come dalla raccolta di queste informazioni deriva la conseguente iscrizione del soggetto individuato quale titolare effettivo nell'apposita sezione del Registro Imprese.

Un'ultima precisazione in questa brevissima schematizzazione riguarda la situazione in cui il titolare effettivo sia al vertice di una catena ove sono presenti più società tra loro collegate, quale è generalmente la situazione di un gruppo. Occorre in tal caso (si ipotizzi l'identificazione in capo all'ultima società partecipata, a valle del gruppo) risalire al vertice; in questa situazione ci si domanda se la misura di riferimento del 25% debba essere calcolata demoltiplicando tutti i passaggi dall'ultima società partecipata, risalendo, sino al titolare effettivo, ovvero se si debba considerare il superamento della soglia solo allorché si manifesta una percentuale superiore al 25% senza nessun conteggio demoltiplicativo. Sul punto l'orientamento prevalente fa propendere per la valorizzazione del 25% senza alcuna demoltiplicazione e così risalire alla persona titolare effettivo, "di passaggio in passaggio" considerando il superamento della percentuale del 25% ad ogni step della catena del gruppo e di passaggio in passaggio arrivare al vertice.

Come si può desumere da queste sintetiche note, la tematica è alquanto articolata e va ad abbracciare in primis, principi propri del diritto societario.

Ma poi il tema si espande ad altri ambiti, il primo dei quali è quello tributario, con il necessario coordinamento di comportamenti.



A partire infatti dalle dichiarazioni dei redditi relative all'anno 2022, da presentare entro il termine ultimo del mese di novembre 2023, sorge anche qui per la prima volta - in taluni casi - l'obbligo di dichiarare il titolare effettivo.

Nel rispetto delle disposizioni previste dai regolamenti europei per la ripresa e la resilienza, a tutela degli interessi finanziari dell'unione, sono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari di fondi, per rispettare il principio del divieto di doppio finanziamento. In questo contesto è necessario compilare un apposito rigo della dichiarazione dei redditi indicando i dati relativi ai titolari effettivi dei fondi, intendendosi per titolare effettivo - precisa l'Amministrazione finanziaria, il soggetto che, come tale, è qualificato dalla legislazione antiriciclaggio. È da subito evidente come si imponga un coordinamento tra l'adempimento societario della prossima iscrizione del soggetto titolare effettivo alla sezione del Registro delle imprese con l'adempimento fiscale portante l'analoga indicazione nella dichiarazione dei redditi dello stesso titolare effettivo.

Ma pure, come sopra accennato, è necessario svolgere un analogo coordinamento dell'adempimento dell'iscrizione nel Registro delle imprese con le dichiarazioni già rilasciate agli istituti di credito e alle banche (ma anche con i professionisti).

È del tutto evidente che tali ultimi soggetti, anche per il rispetto degli adempimenti loro posti e delle conseguenti responsabilità, andranno a verificare la corrispondenza tra il soggetto titolare effettivo dichiarato all'avvio della relazione finanziaria e/o professionale con quella denunciato nell'apposita sezione del Registro Imprese.

Vi è da svolgere un'ultima considerazione di altrettanto coordinamento tra il nuovo adempimento di iscrizione del soggetto titolare effettivo al registro delle imprese e i comportamenti operativi in ambito societario. Specificatamente la legge impone, a decorrere dall'iscrizione del titolare effettivo alla sezione del Registro delle imprese, un ulteriore adempimento da rispettare in occasione delle assemblee dei soci; l'obbligo cioè di enunciare il titolare effettivo nel testo dei verbali di assemblea (altresì da dichiarare in apertura dell'assemblea medesima) in quanto l'eventuale irregolarità dell'adempimento rende inesercitabile il diritto di voto e l'impugnabilità ex art. 2377 c.c. delle delibere.

Come si vede, conclusivamente, un adempimento che non comporta una "semplice" iscrizione nella apposita sezione del Registro Imprese, ma un tema assai poliedrico, che abbraccia molteplici aspetti societari, fiscali, di relazioni finanziarie e professionali, ma anche di responsabilità (nel rilasciare le informazioni di legge a cura degli interessati, ma anche di conservazione delle informazioni stesse da parte degli amministratori) che devono necessariamente e attentamente essere preventivamente coordinate.



Approfondimento

Registro dei Titolari Effettivi, a breve il MIMIT ne sancirà l'operatività

di **Gianluca Lacidogna**

Senior manager Bernoni Grant Thornton

In tutti gli Stati membri è da tempo in atto un processo volto all'ottimizzazione degli strumenti di lotta contro il riciclaggio dei proventi di attività criminose e il finanziamento del terrorismo, in questo solco si inserisce il Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

Il Decreto Ministeriale 11 marzo 2022 n. 55 ha recato disposizioni in materia di comunicazione delle informazioni sui titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 2188 c.c., di persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro di cui al DPR 361/2000, di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti ai fini fiscali e di istituti giuridici affini ai trust.

L'operatività del sistema è stata subordinata all'emanazione di diversi provvedimenti attuativi, i quali fino ad oggi hanno sostanzialmente completato il quadro operativo di applicazione del cosiddetto "Registro dei titolari effettivi".

Ad oggi mancano all'appello due provvedimenti: i) un Disciplinare tecnico, la cui predisposizione è in carico ad InfoCamere S.C.p.A., da sottoporre alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali, volto a definire misure tecniche e organizzative idonee

a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ai sensi della normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, ed infine; ii) un provvedimento del MIMIT di attestazione dell'operatività del sistema, dalla cui pubblicazione in Gazzetta Ufficiale decorreranno i 60 giorni entro i quali tutti i soggetti tenuti a tale obbligo, dovranno effettuare le apposite comunicazioni al Registro delle imprese.

Ad oggi, con decreto MIMIT del 12 aprile 2023, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 20 aprile 2023, sono state approvate le specifiche tecniche del formato elettronico per la comunicazione della titolarità effettiva. Si tratta di uno dei provvedimenti previsti dall'art. 3 comma 5 del DM 55/2022 ove viene disposto che le comunicazioni in merito alla titolarità effettiva vengano trasmesse all'Ufficio del Registro delle imprese mediante il modello di comunicazione unica di impresa e con le specifiche tecniche adottate dal MISE (oggi MIMIT).

Il decreto in questione merita di essere menzionato in quanto, oltre ad introdurre le specifiche tecniche interviene anche in merito all'accessibilità al pubblico di tali informazioni. In seguito alla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 22 novembre 2022, infatti, è stata dichiarata l'invalidità della norma (articolo 1, punto 5, lettera c), della direttiva 2018/843) nella parte in cui prevede che le informazioni sulla titolarità effettiva delle società e delle altre entità giuridiche siano accessibili in ogni caso al pubblico.



Non è stato, infatti, ritenuto in che modo l'accesso al pubblico ai dati contenuti nel Registro possa consentire il raggiungimento degli obiettivi perseguiti dalla direttiva antiriciclaggio, anzi, è stato sottolineato come tale accesso possa integrare una violazione del diritto alla tutela della vita privata e familiare, nonché del diritto alla protezione dei dati personali, sanciti dagli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Con successivi Decreti, rispettivamente del 16 marzo 2023 e del 20 aprile 2023, entrambi pubblicati sulla G.U. n. 149 del 28 giugno 2023 sono stati approvati i modelli per il rilascio di certificati e copie anche digitali relativi alle informazioni sulla titolarità effettiva e gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti previsti presso gli uffici del Registro delle Imprese.

Come detto in premessa, l'intero procedimento è finalizzato all'individuazione della figura del titolare effettivo, che rappresenta, al di là delle modalità tecniche di operatività del Registro, la principale difficoltà con cui si confrontano gli operatori interessati dalla normativa antiriciclaggio.

Si ricorda che la ricerca del titolare effettivo non nasce con l'operatività del Registro ma è un adempimento già perfettamente operativo in quanto è uno degli adempimenti su cui si fonda l'adeguata verifica della clientela ai sensi del D.Lgs. 231/2007.

Giova in questo caso richiamare lo Studio 1_2023 B della Commissione Antiriciclaggio del Consiglio nazionale del notariato, in cui è effettuata, per quanto possibile, una sintesi della complessa, stratificata ed eterogenea normativa, sia nazionale che sovranazionale, relativa al c.d. titolare effettivo.

Merita un approfondimento particolare la modalità di individuazione del titolare effettivo delle persone giuridiche private, dotate di personalità giuridica in quanto iscritte nel registro di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 anche in virtù di quanto disposto per gli ETS che, ai sensi dell'art. 22 co. 1 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 acquisiscono la personalità giuridica, in deroga al DPR 361/2000, mediante l'iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Per tali enti, la disposizione normativa individua quali criteri cumulativi per i titolari effettivi:

- a) I fondatori, ove in vita;
- b) I beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- c) I titolari di poteri di rappresentanza, legale, direzione e amministrazione.

Queste definizioni, per specifica menzione dello Studio 1_2023 B sopra citato, si attagliano maggiormente alle Fondazioni (ove potrebbe essere individuabile un fondatore ancora in vita o dei beneficiari espressi), mentre per le associazioni, soprattutto quelle a larga base associativa con finalità sociali, religiose o culturali che non svolgono o quasi attività economiche, difficilmente sarà identificabile un titolare effettivo seguendo un criterio quantitativo o latamente di interessenza economica.



Se ne conclude che per le associazioni gli amministratori dovranno, in assenza di beneficiari facilmente individuabili, giungere alla conclusione che titolari effettivi sono cumulativamente tutti i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione, con una sostanziale coincidenza con quanto si concluderebbe anche facendo riferimento al criterio residuale (art. 20, co. 5 del D.Lgs. 231/2007) applicabile a qualsiasi tipo di persona non fisica.

Stessa conclusione cui si può giungere per l'individuazione del titolare effettivo in enti particolari, quali le cooperative con capitale diffuso, in cui il diritto di voto prescinde dalla quota di partecipazione al capitale.

Non potendosi, infatti, applicare il criterio del possesso uguale o superiore al 25% del capitale o, in alternativa, il soggetto a cui è attribuibile il controllo della società, assume rilievo il criterio sussidiario per il quale il titolare effettivo è individuato nel soggetto dotato dei poteri di rappresentanza o di amministrazione.

In conclusione, a breve il Ministero delle imprese e del made in Italy renderà operativo il registro dei titolari effettivi istituito presso il Registro delle imprese in cui andrà data evidenza di quanto è emerso dalle attività di adeguata verifica della clientela ad opera di tutti i soggetti obbligati all'applicazione della normativa antiriciclaggio. L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese sarà punita con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro.



WEBINAR

Whistleblowing: novità normative e impatti sulla compliance aziendale

Martedì 11 luglio, ore 11:45





**We make business
personal. A relationship
you can trust.**

BGT-GRANTTHORNTON.IT



Grant Thornton